



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sul decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Repertorio atti n. *110/CSR* del 2 luglio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 2 luglio 2015:

VISTO il regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, nel quale si prevede che su richiesta dei produttori interessati, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1° aprile 2014-31 marzo 2015, può essere effettuato in tre rate annuali senza interessi, nel rispetto dei limiti stabiliti all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

VISTA la legge 30 maggio 2003, n. 119, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTI il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, nonché i Regolamenti (UE) n. 651/2014 e 702/2014 sugli aiuti compatibili con il mercato interno in generale e le categorie di aiuti nel settore agricolo in particolare;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38";

VISTA la legge 7 aprile 1995, n. 104 di conversione del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in cui si prevede che la Conferenza Stato Regioni è obbligatoriamente sentita in ordine a schemi di disegni di legge e





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO il testo del decreto legge n. 51/2015 trasmesso l'8 maggio 2015 dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 4019 alla Segreteria di questa Conferenza, che reca disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali;

VISTA la diramazione della Segreteria di questa Conferenza trasmessa il 13 maggio 2015 con nota prot. n. 2203 alle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATI gli esiti dell'istruttoria tecnica tenutasi il 19 maggio 2015 nel corso della quale sono state presentate proposte emendative da parte delle componenti intervenute, il cui esame è stato rinviato alla prima seduta utile del Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura;

CONSIDERATO che il disegno di legge non è stato portato all'attenzione del Comitato tecnico permanente in materia di agricoltura, per il concomitante svolgimento delle elezioni regionali;

VISTA la nota SP9/15/06/2015/488 con cui il coordinatore della Commissione politiche agricole ha comunicato la determinazione assunta dalle Regioni e dalle Province autonome nella seduta del 4 giugno 2015 di subordinare il parere favorevole ad una serie di emendamenti ulteriori rispetto a quelli concordati nella riunione tecnica e riportati in un allegato alla stessa nota;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno dichiarato il loro avviso favorevole al provvedimento condizionandolo all'accoglimento degli emendamenti ritenuti irrinunciabili, contenuti in un documento consegnato in seduta, che si allega (Allegato 1) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul decreto legge 5 maggio 2015, n. 51 recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale, di razionalizzazione delle strutture ministeriali condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato in seduta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome che si allega (Allegato 1) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Segretario

Antonio Naddeo

S. Di Corrallo



Il Presidente

Gianclaudio Bressa

Gianclaudio Bressa



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
15/60/SR23/C10

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 51/2015, RECANTE
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI IN
CRISI, DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DA EVENTI DI
CARATTERE ECCEZIONALE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
MINISTERIALI”**

Punto 23) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condiziona l'espressione del parere favorevole sul provvedimento all'accoglimento dei seguenti emendamenti ritenuti irrinunciabili:

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma:

“4bis) In assenza di richiesta di rateizzazione di cui al comma 1 e di prelievo non completamente versato, le procedure di riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei confronti di acquirenti e produttori, applicando le misure di cui all'articolo 15 del reg 595 del 30/03/2004 e smi (1), sono di esclusiva competenza di Agea.”

Motivazione

La modifica proposta evita che il recupero del prelievo non versato per l'ultima campagna del regime quote sia effettuato con procedure da tempo non o scarsamente, utilizzate.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3

1° Emendamento

Al comma 2, sostituire il primo periodo con le seguenti parole:

“Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può essere riconosciuta, su richiesta, ai sensi della vigente normativa europea, una sola organizzazione interprofessionale operante nel settore di cui al comma 1 ovvero per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del medesimo settore. L'ambito di operatività dell'OI può essere nazionale o di circoscrizione economica, così come definita dall'art. 164, comma 2) del regolamento (UE) 1308/2013. Nel caso l'OI operi in un ambito di circoscrizione economica, la % di rappresentatività stabilita deve essere dimostrata per il territorio della circoscrizione e deve costituire almeno il 15 % della produzione e/o trasformazione e/o commercializzazione nazionale.”

Motivazione

La proposta emendativa persegue il giusto equilibrio tra esigenze aggregative di dimensione maggiore possibile ed elasticità sufficiente a far decollare lo strumento OI anche partendo da

esperienze territoriali. La nascita di OI su base circoscrizionale è sicuramente più favorevole al raggiungimento di % di rappresentatività più alte. Per evitare tuttavia un'eccessiva polverizzazione si stabilisce un doppio sbarramento: la quota di rappresentatività nell'ambito della circoscrizione deve rappresentare anche una soglia minima nazionale. Questa modalità è quindi anche favorevole all'applicazione dell'estensione delle regole.

La limitazione a una sola OI di carattere nazionale non è ritenuta efficace per lo sviluppo di uno strumento come l'OI, che si basa fundamentalmente sulla costruzione di relazioni di filiera tra soggetti operativamente collegati, anche per la notevole varietà produttiva e organizzativa del nostro Paese. La specializzazione produttiva, le caratteristiche geografiche e la vocazionalità dei territori spesso portano a una localizzazione delle produzioni per aree, lontana dai livelli di omogeneità di altri Paesi che hanno adottato l'OI unica nazionale (es Francia), ma più vicina a quella spagnola, dove sono previste anche OI di carattere regionale.

Inoltre il Reg 1308 (art 158, comma 1, lett b) e art.163, comma 1, lett b) prevede che l'operatività ordinaria di un'OI – sia per latte che per altri settori – sia su una o più regioni dell'Unione. Solo per giustificati motivi (art. 157, comma 2) lo Stato membro può decidere di limitare a una sola OI per raggiungere un'adeguata rappresentatività (la giustificazione fornita nella relazione illustrativa, cioè che tale restrizione esisteva già in norma precedente – art 12 Dlgs 173/98 – non è certamente elemento di sostegno, visto il fallimento della precedente norma).

2° Emendamento

Al comma 2, il quarto periodo è sostituito dal seguente: **“Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute prima dell'entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali ovvero dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi della normativa europea, si intendono comunque riconosciute e possono operare ai sensi della presente legge.”**

Motivazione

Con la presente proposta, conformemente a quanto disposto dal comma 2, quarto periodo, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 51 del 2015, si intende salvaguardare i provvedimenti di riconoscimento di organizzazioni interprofessionali emanati non solo dal MIPAAF ma anche da Regioni e Province autonome. Si propone, inoltre, di modificare la data di riferimento per la validità dei provvedimenti di riconoscimento individuandola nell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in oggetto. Infine, al fine di una maggiore chiarezza, si intende ribadire il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali e la loro possibilità di operare in base alle nuove disposizioni.

3° Emendamento

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

“Le Regioni e Province autonome riconoscono le Organizzazioni Interprofessionali a carattere non nazionale. Sono fatte salve le competenze delle Regioni e Province autonome in relazione alla disciplina delle organizzazioni interprofessionali aventi carattere non nazionale.”

Motivazione

Con il presente emendamento s'intende chiarire che spetta alle regioni e province autonome la competenza sia in tema di riconoscimento, sia in tema di disciplina delle organizzazioni interprofessionali operanti a livello regionale o interregionale, all'interno del quadro disegnato dalla normativa europea e chiaramente in uno spirito di leale collaborazione e coordinamento nazionale.

4° Emendamento

Al comma 8 sostituire le parole “Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali” con le seguenti:



“Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e province autonome sono”

Motivazione

Tale emendamento è determinato dal necessario e conseguente coordinamento di tale comma, in relazione a quanto previsto dall'emendamento n. 3 (sopra previsto).

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 5

Sopprimere i commi 1 e 2 qualora non siano reperite congrue risorse finanziarie aggiuntive per la copertura dei danni causati da infezioni di organismi nocivi ai vegetali nel corso degli anni 2013 e 2014, considerato che per l'anno 2015 la copertura è prevista con le misure di gestione del rischio del Piano di sviluppo rurale nazionale.

Roma, 2 luglio 2015

